



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE N. 85

LA GIUNTA REGIONALE QUALI PROVVEDIMENTI HA INTENZIONE DI ADOTTARE AL FINE DI PROMUOVERE L'ADOZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DA PARTE DI OGNI DISTRETTO SANITARIO?

presentata il 14 maggio 2025 dalle Consigliere Luisetto, Camani, Zottis e Bigon

Premesso che:

- ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, articolo 3-quater, comma 2: “il distretto sanitario assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie di cui all' articolo 3-quinquies, nonché il coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attività territoriali”. Il medesimo articolo dispone inoltre, al comma 3, che il Programma delle attività territoriali (PAT) sia proposto dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto e che esso:
 - preveda: *“la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;
 - determini: *“le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3-septies e le quote rispettivamente a carico dell'unità sanitaria locale e dei comuni, nonché la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza”*;
- secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 8 novembre 2000: *“I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona [...]”*.

Appurato che:

- con legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 la Regione del Veneto ha dato attuazione a quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 328/2000, disciplinando gli ATS entro cui esercitare le forme di gestione associata della funzione socio-assistenziale;
- la legge regionale n. 9/2024 prevede:
- all'articolo 13, che nel Piano di Zona sia prevista una specifica sezione: *“recante le azioni programmate in materia di integrazione socio-sanitaria, regolate con atto di intesa tra gli ATS e l'Azienda ULSS di riferimento. Al fine di assicurare l'integrazione socio-sanitaria, l'Azienda ULSS recepisce la sezione recante l'integrazione socio-sanitaria, di cui al comma 2, nel proprio Piano attuativo locale e nei Programmi delle Attività territoriali.”*;
- all'articolo 6, che le Aziende ULSS partecipino: *“alla predisposizione del Piano di Zona, di cui all'articolo 13, per la parte di integrazione socio-sanitaria nei limiti della presente legge.”* e che svolgano *“prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ai sensi dell'articolo 3 septies, comma 2 lettera a) e le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ai sensi dell'articolo 3 septies, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, secondo quanto previsto dal Piano Attuativo Locale, di seguito PAL, e in coerenza con quanto definito dal Piano di Zona”*.

Evidenziato che a seguito della mancata attuazione degli ATS in Veneto, le Aziende ULSS non hanno mai adottato il PAT, assorbendo questo documento all'interno del Piano di Zona. Infatti, sinora il Piano di Zona ha avuto un contenuto di programmazione principalmente socio-sanitario mentre, con l'avvento degli ATS, il Piano di Zona dovrà inerire solo gli interventi sociali, salvo quanto riguarda l'integrazione della materia socio-sanitaria.

Considerato che entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 9/2024, ovvero ad aprile 2026, i Comuni dovranno attuare la forma associativa individuata per gestire al meglio la funzione socio-assistenziale.

Tutto ciò premesso, le sottoscritte consigliere

interrogano l'Assessora regionale alle Politiche Sanitarie e Sociali

per sapere: se non ritiene opportuno emanare precise istruzioni affinché ogni Azienda Ulss del Veneto adotti il Programma delle attività territoriali, cosicché i costituendi ATS possano trovarsi ad operare in un quadro chiaro a partire dalla scadenza relativa al loro avvio in aprile 2026.